



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

ATTO N. ORDS 45

Torino, 11/10/2023

ORDINANZA

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI TORINO

Visti:

- L'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Preso atto che

- La Città di Torino è inserita nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Considerato che

- La Città di Torino è fortemente impegnata sui temi della sostenibilità ambientale e sul contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera;
- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici a livello locale;
- La Città di Torino fa parte delle 100 città della Missione Europea "100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030" impegnate a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 e sta, pertanto, cercando di annullare o ridurre le emissioni di gas climalteranti associati ai diversi ambiti, compreso il riscaldamento degli immobili;
- A partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si sono verificati superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico;
- Una percentuale rilevante degli immobili presenti sul territorio comunale è servita dal sistema di teleriscaldamento, si rende pertanto necessario estendere le eventuali modifiche del periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento anche a tale tipologia di fonte di alimentazione;

Considerato altresì che

- Le temperature registrate in Torino dalle stazioni meteorologiche di Arpa Piemonte, nelle ultime

settimane, sono state superiori ai livelli di media stagionali;

Tenuto conto che

- Un'adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini e la Pubblica Amministrazione, e in base alle previsioni di Arpa, la prossima settimana nella zona di Torino è atteso un calo delle temperature a partire da mercoledì 18 ottobre;
- Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica, sulla base degli aspetti sopra riportati, ha proposto di ridurre l'impatto ambientale del settore riscaldamento riducendo il periodo di attivazione degli impianti termici, il periodo di funzionamento giornaliero degli stessi, nonché la temperatura dell'aria negli edifici.

Ritenuto pertanto che

- Le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013;

Visti pertanto:

- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;

ORDINA

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

- la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 18.10.2023 al 08.04.2024;
- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.

La presente ordinanza non si applica:

- a. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b. alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Città di Torino www.comune.torino.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- - ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo